



**SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA**  
**“struttura ed organizzazione del sistema”**

**Indice della procedura**

1	SCOPO	Pag. 2
2	AMBITO	Pag. 2
3	ELENCO DEI DESTINATARI	Pag. 3
4	ABBREVIAZIONI – TERMINOLOGIE - DEFINIZIONI	Pag. 3
5	DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ	Pag. 4
6	RESPONSABILITÀ	Pag. 8
7	MODULISTICA COLLEGATA	Pag. 8
8	DOCUMENTI COLLEGATI	Pag. 8
9	RIFERIMENTI NORMATIVI	Pag. 8
10	BIBLIOGRAFIA - SITOGRAFIA	Pag. 8
11	SCHEDE DI RESPONSABILITÀ	Pag. 9
	TABELLA RIASSUNTIVA	Pag. 30
	ALLEGATO 1	Pag. 31

REV.	DATA	CAUSALE MODIFICA	REDATTORE / PROPONENTE	VERIFICA / CONTROLLO	APPROVAZIONE E AUTORIZZAZIONE ALLA DIFFUSIONE	
03	12/12/16	Revisione sostanziale	Dr Maurizio Treleani 	<input checked="" type="checkbox"/> Dr. Miglio Giancarlo  <input type="checkbox"/> Dott. Carlo Matterazzo	data 23/12/16	Dr. Pier Paolo Benetollo 
<b>RIFERIMENTI AI SISTEMI DI ACCREDITAMENTO E CERTIFICAZIONE</b>						
<b>JCI</b>			ACI		Accreditamento istituzionale	
GLD.1.1, FMS.2, SQE.8.2,			Leadership 2.0		Requisiti autorizzativi e di accreditamento	



## SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA “struttura ed organizzazione del sistema”

### 1. SCOPO

Scopo della presente procedura è di:

- definire gli strumenti per l'organizzazione di un Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza nell'Azienda per i Servizi Sanitari n.3 “Alto Friuli, Collinare, Medio Friuli”;
- individuare le figure, i ruoli e le responsabilità per l'implementazione del Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza (SGS);
- portare a conoscenza e coinvolgere tutte le funzioni aziendali nell'adozione del Sistema.

Questo in sintonia con l'obiettivo di promuovere e diffondere la cultura della sicurezza e la tutela della salute in AAS3, attraverso l'aumento della sensibilità nei confronti della percezione del rischio e di garantire il monitoraggio continuo del Sistema.

### 2. AMBITO

La presente procedura si applica a tutti i soggetti e ai processi aziendali.

#### 2.1 Struttura e gestione dell'organizzazione del Sistema

L'Azienda si è dotata di un SGS, strutturato secondo le “Linee Guida per un Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro”. La strutturazione del SGS è sviluppata in modo da rendere effettivo quanto esplicitato nella Politica della Salute e Sicurezza sul Lavoro, mediante la realizzazione degli obiettivi stabiliti dall'Azienda.

Il SGS è parte integrante del sistema di gestione generale dell'Azienda, è adeguato alle attività svolte dalla stessa, alla sua dimensione ed alla natura e dimensione dei rischi presenti; è inoltre orientato al miglioramento continuo secondo il metodo pianifica - esegui - verifica - agisci (PLAN-DO-CHECK-ACT).

I ruoli, le responsabilità e le autorità, sono comunicati a tutti i livelli aziendali secondo le modalità previste dalla procedura PR.O.002.PSSS “Flussi Comunicativi, formativi e relazionali” che prevede una formazione ed informazione secondo la progettazione stabilita dall'Azienda.

La comunicazione ed il coinvolgimento, a tutti i livelli aziendali, in merito al SGS assicura che le persone coinvolte siano:

- ◆ responsabili per la salute e sicurezza propria, di coloro che coordinano e delle altre persone con cui lavorano;
- ◆ consapevoli delle proprie responsabilità per la salute e sicurezza delle persone che possono risentire delle attività che essi controllano, in particolar modo nel caso dell'attività sanitaria, in cui il lavoro è volto a garantire la salute degli utenti;
- ◆ consapevoli dell'influenza della loro attività sull'efficacia del SGS.

La struttura, le pratiche e le modalità operative per l'implementazione del sistema sono esplicitate nelle singole *procedure*, declinate nelle diverse *istruzioni operative* e nella *modulistica* prevista dalle stesse, che costituiscono la *documentazione del sistema*.

#### 2.2 Risorse necessarie per l'implementazione del sistema

In sintonia con l'obiettivo di coinvolgimento di tutte le funzioni aziendali nel Sistema di Gestione della Sicurezza e nel miglioramento continuo dei livelli di sicurezza in Azienda, *sono considerate risorse umane impegnate tutti i soggetti aziendali responsabili in funzione del ruolo esercitato*.



## SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA “struttura ed organizzazione del sistema”

L'Organizzazione individua una figura aziendale quale Responsabile del Sistema che sia in grado di mantenere un controllo globale sull'intero Sistema.

Il Datore di Lavoro, in collaborazione con Dirigenti e Preposti, assicura che il SGS sia:

- ◆ Adeguato per dare attuazione alla Politica Aziendale relativa alla Sicurezza;
- ◆ Efficace per il raggiungimento degli obiettivi che si sono fissati;
- ◆ Realizzato in conformità alle procedure definite per renderlo operativo.

Il Datore di Lavoro, inoltre, al fine di assicurare il funzionamento del SGS, mette a disposizione le risorse (umane, economiche, organizzative) necessarie per l'attuazione, il controllo ed il miglioramento del SGS stesso.

Tutta la modulistica prevista dalla presente procedura viene gestita secondo quanto indicato nella stessa e nella PR.O.003.PSSS “Gestione della documentazione”.

### 3. DESTINATARI

I contenuti del presente documento si applicano a tutti i dipendenti ed equiparati, di cui al D.Lgs.81/08 e s.m.i., in ciascun luogo di lavoro in cui l'A.A.S.3 svolge la propria attività, con le eventuali distinzioni evidenziate in specifici documenti aziendali o del Sistema.

### 4. ELENCO DELLE ABBREVIAZIONI

- ✓ A.A.S.3: Azienda per l'Assistenza Sanitaria n.3 “Alto Friuli Collinare Medio Friuli”
- ✓ DG: Direttore Generale / Datore di Lavoro
- ✓ DS: Direttore Sanitario
- ✓ DA: Direttore Amministrativo
- ✓ DMO: Direzione Ospedaliera
- ✓ RSPP: Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale
- ✓ ASPP: Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione
- ✓ MC: Medico Competente
- ✓ MA: Medico Autorizzato
- ✓ EQ: Esperto Qualificato
- ✓ RLS: Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza
- ✓ SPSS: Servizio Prevenzione Sicurezza e Sorveglianza Sanitaria
- ✓ SPPA: Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale
- ✓ SS: Sorveglianza Sanitaria
- ✓ D.Lgs.: Decreto Legislativo
- ✓ s.m.i.: Successive modifiche ed integrazioni
- ✓ PRL: Protocollo
- ✓ PR.O.000.PSSS: Procedura Operativa.000. Prevenzione, Sicurezza Sorveglianza Sanitaria
- ✓ IO.O.000.PSS: Istruzione Operativa. 000. Prevenzione, Sicurezza Sorveglianza Sanitaria
- ✓ SK.O.000.PSSS: Scheda Operativa.000. Prevenzione, Sicurezza Sorveglianza Sanitaria
- ✓ L.R.: Legge Regionale
- ✓ SGS: Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza

**SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA**  
**“struttura ed organizzazione del sistema”****5. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ****Struttura e gestione dell'organizzazione aziendale ai fini della sicurezza****5.1 Definizioni delle figure e dei ruoli****Datore di lavoro**

Secondo quanto definito nell'art. 2, comma 1., lettera b) del D. Lgs. 81/2008, il Datore di Lavoro è “il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva, in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle Pubbliche Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per Datore di Lavoro si intende il Dirigente al quale spettano i poteri di gestione [...omissis...]”

Nell'ambito delle strutture sanitarie, il Datore di Lavoro è identificato nella persona del Direttore Generale. In queste realtà, inoltre, il Direttore Generale è coadiuvato dal Direttore Sanitario, dal Direttore Amministrativo e dal Coordinatore dei Servizi Socio Sanitari; queste figure costituiscono l'Alta Direzione.

All'interno dell'Organigramma della sicurezza nella definizione delle responsabilità, ai fini della gestione del SGS e quindi della tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, sono quindi identificate le figure di Dirigente e Preposto in rapporto alla loro posizione gerarchica e funzionale ed al principio di effettività secondo quanto descritto nell'Atto Aziendale.

**Dirigenti**

Si definiscono Dirigenti, ai sensi del D. Lgs. 81/2008, “persone che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attuano le direttive del Datore di Lavoro, organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa”.

I Dirigenti rivestono, per quanto riguarda le misure di tutela della salute dei lavoratori, funzioni proprie con responsabilità diverse ed articolate a seconda dei diversi ruoli. Una prima distinzione viene espressa tra Dirigenti che hanno responsabilità diretta di personale esposto a rischi e Dirigenti preposti a fornire servizi che, in via sostanziale o secondaria, influiscono sulla sicurezza di altre unità operative (coloro che gestiscono processi critici richiamati nelle procedure). Una ulteriore distinzione viene operata in considerazione delle gerarchie organizzative dell'Azienda.

Si distinguono pertanto:

- a) Dirigenti che hanno responsabilità diretta di personale:

Dirigenti di Struttura Operativa Semplice, Complessa o Responsabili di Dipartimento, Dirigenti responsabili di Programma/Progetto Transmurale, qualora, contrattualmente e/o funzionalmente, venga ad essi attribuita autonomia nei processi produttivi e relativamente alle risorse collegate. Le responsabilità dei Dirigenti riguardano la corretta attuazione delle misure di prevenzione disposte dall'Alta Direzione in relazione al rapporto gerarchico e professionale che si instaura nelle singole strutture operative. Essi hanno i compiti previsti nelle schede di responsabilità in coda al presente documento.

**SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA**  
**“struttura ed organizzazione del sistema”**

- b) Dirigenti che sono incaricati di fornire servizi importanti per la salute e sicurezza dei lavoratori:

Oltre ad avere responsabilità diretta del personale ad essi subordinato, rivestono funzioni peculiari in materia di sicurezza nell'ambito delle quali danno attuazione, ciascuno per le proprie attribuzioni, alle decisioni del Direttore Generale.

- c) Responsabili di Strutture Aziendali:

Ai sensi del D. Lgs. 229/99 (Dirigenza Medica Ospedaliera, Direttore del Dipartimento di Prevenzione, Direttori dei Distretti Sanitari di Base) svolgono funzioni di organizzazione e coordinamento di adempimenti relativi alle misure di prevenzione da adottare, non sostituendosi ai compiti dei Dirigenti di Struttura Operativa o di Servizi afferenti alla struttura da loro diretta.

Ai Dirigenti Aziendali suddetti compete la responsabilità in ordine all'adozione delle misure generali e speciali di tutela di cui al D. Lgs. 81/2008, nell'ambito delle strutture e funzioni ad essi assegnate in gestione, nonché il compito di garantire che il sistema aziendale di gestione della sicurezza venga applicato e mantenuto adeguatamente.

Per l'adempimento di detti compiti e funzioni ai Dirigenti viene riconosciuta una adeguata autonomia e potere-dovere decisionale in merito alle funzioni di valutazione, informazione-formazione, organizzazione (disposizioni, procedure, divieti) e di verifica e controllo delle attività, al fine di assicurare una idonea prevenzione e protezione sul lavoro nelle strutture ad essi assegnate. Il D. Lgs. 81/2008 (art. 37, comma 7) prevede altresì che “i Dirigenti ricevano, a cura del Datore di Lavoro e in Azienda, un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro.”

**Preposti**

Ai sensi del D. Lgs. 81/2008 il Preposto è “persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive, secondo D. Lgs. 81/08, in funzione dei compiti previsti nella presente procedura.

Nell'ambito delle strutture sanitarie, i Preposti sono coloro che, individuati nell'Atto Aziendale, sorvegliano l'applicazione delle attività cui è addetto un determinato gruppo di lavoratori, siano essi della “Dirigenza” o del “Comparto”, secondo le definizioni contrattuali.

Il Preposto sovrintende ad un settore, reparto, servizio, etc., con funzioni di immediata supervisione del lavoro e di diretto controllo sulle modalità esecutive della prestazione, coordinando conseguentemente uno o più lavoratori.

Il D. Lgs. 81/2008 (art. 37, comma 7) prevede altresì che “i Preposti ricevano, a cura del Datore di Lavoro e in Azienda, un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro.”

**Lavoratori**

Secondo la normativa vigente, il Lavoratore è la “persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un Datore di Lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione”.



## SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA “struttura ed organizzazione del sistema”

Ai fini del D. Lgs. 81/2008, nell'ambito delle strutture sanitarie si ritengono equiparabili ai lavoratori così definiti le seguenti categorie di soggetti:

- ◆ i soggetti beneficiari delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento;
- ◆ l'allievo degli Istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazione o ai laboratori in questione;
- ◆ il volontario, come definito dalla legge 1 Agosto 1991, n. 266 o che effettua il servizio civile (a seconda di specifici regolamenti aziendali e con distinzione tra volontari che intervengono nei processi produttivi e volontari che svolgono solo funzioni integrative e/o sociali);
- ◆ il lavoratore di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468 e s.m.i. (disciplina dei lavori socialmente utili).

Il D. Lgs. 81/2008 rafforza, rispetto alle normative precedenti, l'assunzione di responsabilità da parte del Lavoratore, affermando che “ogni Lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ogni Azienda è tenuta ad identificare quali Preposti l'Operatore Professionale Coordinatore, o il Dirigente di Dipartimento /Struttura/ Programma Transmurale, o, comunque, Personale a cui è affidata una Posizione Organizzativa, a seconda della propria realtà organizzativa su cui ricadono gli effetti delle sue azioni od omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro”.

### 5.2 Organizzazione della prevenzione

Secondo il D. Lgs. 81/2008, e ai fini della corretta applicazione del Sistema di Gestione della Sicurezza, è prevista l'istituzione obbligatoria di:

- ◆ **Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP):** in staff alla Direzione Generale. Costituisce un organo tecnico di supporto alla Direzione Generale per la gestione della salute e sicurezza sul lavoro dei dipendenti o assimilati e provvede allo svolgimento dei compiti indicati nell'art. 33 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.. Tale servizio è costituito dall'insieme di persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori in collaborazione per il fine sopracitato con un Servizio di Medicina Occupazionale secondo competenze. Il Servizio di Prevenzione e Protezione è coordinato dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), persona in possesso di specifiche capacità e requisiti professionali, designata dal Direttore Generale, previa consultazione degli RLS, e interna all'Azienda.
- ◆ **Servizio di Sorveglianza Sanitaria:** in staff alla Direzione Generale. Costituisce organo tecnico di supporto alla Direzione Generale per la gestione della salute e sicurezza sul lavoro dei dipendenti o assimilati e provvede allo svolgimento dei compiti indicati nell'art.25 del D.Lgs.81/08 e s.m.i.. È un servizio costituito da uno o più Medici Competenti (MC) e Medici Autorizzati (MA), con i quali collabora personale infermieristico adeguatamente

**SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA**  
**“struttura ed organizzazione del sistema”**

formato, che provvede alla sorveglianza sanitaria dei lavoratori inclusa la radioprotezione medica, nonché per quanto di competenza alla formazione ed informazione degli operatori sui rischi professionali e gestione di programmi di promozione della salute dei lavoratori. Il MC e MA sono nominati dal Datore di Lavoro (DG), e sono in possesso di titoli e requisiti formativi e professionali specifici, previsti dall'art. 38 del D. Lgs. 81/2008 e dal D. Lgs. 230/95, collaborano per il fine sopracitato con il Servizio di Prevenzione e Protezione secondo competenze. Qualora siano presenti più unità produttive, ai sensi dell'art.39 comma 6) del D. Lgs 81/08, in presenza di più medici competenti il Datore di Lavoro può individuare tra essi un medico con funzioni di coordinamento. La Struttura può avvalersi della collaborazione di altri professionisti (interni o esterni all'Azienda) per obiettivi e progetti in tema di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori in Azienda.

- ◆ **Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS):** persone elette o designate per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della Salute e della Sicurezza durante il lavoro, preferibilmente organizzati in un Coordinamento Aziendale e dotati di una struttura e sede idonea. Agli RLS competono, oltre che le attribuzioni previste dal D. Lgs. 81/2008, anche gli ulteriori diritti e doveri risultanti dalla contrattazione collettiva nazionale e decentrata. I Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, nell'esercizio delle loro funzioni e delle iniziative assunte, si ispirano al principio della collegialità, della cooperazione e della collaborazione con le altre componenti aziendali. Il Datore di Lavoro garantisce l'effettuazione della formazione specifica degli RLS, ai sensi D. Lgs. 81/2008.
- ◆ **Esperto Qualificato della Sorveglianza Fisica della Radioprotezione:** in ottemperanza al D. Lgs.230/95 è nominato dal DG quale persona in possesso dei requisiti previsti dalla legislazione vigente, ossia persona che possiede le cognizioni e l'addestramento necessari sia per effettuare misurazioni, esami, verifiche o valutazioni di carattere fisico, tecnico o radiotossicologico, sia per assicurare il corretto funzionamento dei dispositivi di protezione, sia per fornire tutte le altre indicazioni e formulare provvedimenti atti a garantire la sorveglianza fisica della protezione dei lavoratori e della popolazione.
- ◆ **Esperto Responsabile della Sicurezza dell'impianto di Risonanza Magnetica:** opera normalmente all'interno del Servizio di Fisica Sanitaria.
- ◆ **Addetti Emergenze e Addetti Primo Soccorso (AE e APS):** lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza. Sono persone designate per tale fine dal Datore di Lavoro. Essi devono essere formati, essere in numero sufficiente e disporre di attrezzature adeguate, tenendo conto delle dimensioni e dei rischi specifici dell'Azienda.

## SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA “struttura ed organizzazione del sistema”

### 6. RESPONSABILITÀ

I compiti e le responsabilità in merito alla presente procedura sono:

- **Responsabile del Sistema:** Redazione.
- **Datore di Lavoro (Direttore Generale):** Approvazione
- **Tutte le figure aziendali:** Attuazione

### 7. MODULISTICA COLLEGATA

- ✓ SK.O.001.PSSS Registro della documentazione S.G.S.
- ✓ SK.O.002.PSSS Delega per la Sicurezza

### 8. DOCUMENTAZIONE COLLEGATA

- ✓ PR.O.002.PSSS: “Flussi Comunicativi, formativi e relazionali”
- ✓ PR.O.003.PSSS: “Gestione della documentazione”

### 9. RIFERIMENTI NORMATIVI

- ✓ D.Lgs. 81/08 s.m.i.
- ✓ D.G.R. n. 75, 22/01/2016 "Dlgs 502/1992 , artt 8 bis , 8 ter e 8 quater - LR 17/2014, art. 48, art. 49. Programma regionale di accreditamento degli ospedali."

### 10. BIBLIOGRAFIA - SITOGRAFIA

- ✓ BS OHSAS 18001:2007
- ✓ BS OHSAS 18002:2008
- ✓ Linee Guida UNI INAIL ISPESL
- ✓ UNI EN ISO 9001:2008
- ✓ UNI EN ISO 19011:2012
- ✓ Joint Commission International - Standard Joint Commission International per l'accreditamento degli ospedali. Quinta edizione, 1° aprile 2014.
- ✓ Accreditation Canada International – Standard “Leadership” - Qmentum International.



**SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA**  
**“struttura ed organizzazione del sistema”**

**SCHEDE DI RESPONSABILITÀ**

**SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA**  
**“struttura ed organizzazione del sistema”**

**DIREZIONE SANITARIA AZIENDALE**

<u>Soggetto obbligato</u>	<u>Obblighi da assolvere ex lege</u>	<u>Soggetti/Beni nei cui confronti deve essere assolto l'obbligo ex lege</u>	<u>Obblighi da assolvere ex delega</u>	<u>Soggetti/Beni nei cui confronti deve essere assolto l'obbligo ex delega</u>
Direttore Sanitario	<p><u>Art. 18,</u>  <u>comma 1:</u></p> <p>lett. c)</p> <p>lett. d)</p> <p>lett. e)</p> <p>lett. f)</p> <p>lett. g)</p> <p>lett. h)</p> <p>lett. i)</p> <p>lett. l)</p> <p>lett. z)</p> <p>lett. m)</p> <p>lett. bb)</p> <p><u>Art. 18,</u>  <u>comma 2</u></p> <p>lett. a)</p> <p>lett. b)</p> <p><u>Art. 18,</u>  <u>comma 3</u></p>	<p>Tutto il personale afferente</p> <p>lett.c) : assegnazione del lavoro nell'ambito dei singoli uffici</p> <p>lett.g): Limitatamente al 1° capoverso</p> <p>comma 2) lett. a) e b): Tutto il personale afferente</p> <p>Spazi assegnati</p>	<p><u>Art. 18,</u>  <u>comma 1:</u>                      lett. b)</p>	<p>lett. b): tutto il personale afferente Direzione, Dipartimenti e Strutture</p>

**SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA**  
**“struttura ed organizzazione del sistema”**

	<p><u>Art. 18,</u> <u>comma 3 bis: sub 19 e 20</u></p> <p><u>Art. 64:</u> <u>lett d)</u></p> <p><u>Art. 71</u> <u>comma 1</u> <u>comma 2</u> <u>comma 3</u> <u>comma 4</u> <u>lettera a) n. 1 e 2</u> <u>comma 6</u> <u>comma 7</u></p>	<p><u>Tutto il personale afferente</u></p> <p><u>Spazi assegnati</u></p> <p><u>Tutto il personale afferente</u></p>		
--	---	---	--	--

**SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA**  
**“struttura ed organizzazione del sistema”**

**DIREZIONE AMMINISTRATIVA AZIENDALE**

<u>Soggetto obbligato</u>	<u>Obblighi da assolvere ex lege</u>	<u>Soggetti/Beni nei cui confronti deve essere assolto l'obbligo ex lege</u>	<u>Obblighi da assolvere ex delega</u>	<u>Soggetti/Beni nei cui confronti deve essere assolto l'obbligo ex delega</u>
Direttore Amm.vo	<p><b><u>Art. 18,</u></b> <b><u>comma 1:</u></b></p> <p>lett. c)</p> <p>lett. d)</p> <p>lett. e)</p> <p>lett. f)</p> <p>lett. g)</p> <p>lett. h)</p> <p>lett. i)</p> <p>lett. l)</p> <p>lett. z)</p> <p>lett. m)</p> <p>lett. bb)</p> <p><b><u>Art. 18,</u></b> <b><u>comma 2</u></b> lett. a) lett. b)</p> <p><b><u>Art. 18,</u></b> <b><u>comma 3</u></b></p>	<p>Tutto il personale afferente</p> <p>lett.c) : nella assegnazione del lavoro nell'ambito dei singoli uffici</p> <p>lett.g): Limitatamente al 1° capoverso</p> <p>comma 2) lett. a) e b): Tutto il personale afferente</p> <p>Spazi assegnati</p>	<p><b><u>Art. 18</u></b> <b><u>comma 3</u></b></p> <p><b><u>Art. 64</u></b> <b><u>Comma 1:</u></b> lett. a) lett. b) lett. c) lett. d) lett. e)</p> <p><b><u>Art. 71</u></b> <b><u>comma 1</u></b> <b><u>comma 2</u></b> <b><u>comma 3</u></b> <b><u>comma 4</u></b> <b><u>lettera a) n. 1 e 2</u></b> <b><u>comma 6</u></b> <b><u>comma 7</u></b></p>	<p>comma 3): Spazi comuni della struttura e tutte le strutture e servizi aziendali</p> <p>Spazi comuni della struttura e tutte le strutture e servizi aziendali</p> <p>Spazi comuni della struttura e tutte le strutture e servizi aziendali</p>

**SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA**  
**“struttura ed organizzazione del sistema”**

Art. 18,  
comma 3 bis: sub 19 e 20

Tutto il personale afferente

Art. 64:  
lett d)

Spazi assegnati

Art. 71  
comma 1  
comma 2  
comma 3  
comma 4  
lettera a) n. 1 e 2  
comma 6  
comma 7

Attrezzature di lavoro di tutto il  
personale afferente

**SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA**  
**“struttura ed organizzazione del sistema”**

**DIREZIONE OSPEDALIERA**

Soggetto obbligato	Obblighi da assolvere ex lege	Soggetti/Beni nei cui confronti deve essere assolto l'obbligo ex lege	Obblighi da assolvere ex delega	Soggetti/Beni nei cui confronti deve essere assolto l'obbligo ex delega
Responsabile della DMO	<p><b>Art. 18,</b>                      comma 1:</p> <p>lett. c)                      lett. d)                      lett. e)                      lett. f)                      lett. g)                      lett. h)                      lett. i)                      lett. l)                      lett. z)                      lett. m)                      lett. bb)</p> <p><b>Art. 18,</b>                      comma 3</p> <p><b>Art. 18,</b>                      comma 3 bis: sub 19 e 20</p>	<p>Tutto il personale afferente alla DMO</p> <p>Letto.c) assegnazione del lavoro nell'ambito dei singoli uffici</p> <p>Letto.g) Limitatamente al 1° capoverso per il personale afferente alla DMO</p> <p>Spazi della DMO</p> <p>Sul personale afferente alla DMO</p>	<p><b>Art. 18,</b>                      comma 1:                      lett. b)</p> <p><b>Art. 18,</b>                      comma 2;                      lett. a)                      lett. b)</p> <p><b>Art. 18</b>                      comma 3</p> <p>comma 3 bis: sub 19 e 20</p>	<p>lett. b): tutto il personale afferente la struttura ospedaliera</p> <p>comma 2) Tutto il personale afferente la struttura ospedaliera</p> <p>Comma 3) Spazi comuni della struttura ospedaliera</p> <p>Comma 3 bis) sub 19 e 20 : sul personale del P.O.</p>

**SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA**  
**“struttura ed organizzazione del sistema”**

Soggetto obbligato	Obblighi da assolvere ex lege	Soggetti/Beni nei cui confronti deve essere assolto l'obbligo ex lege	Obblighi da assolvere ex delega	Soggetti/Beni nei cui confronti deve essere assolto l'obbligo ex delega
Responsabile della DMO	<p><u>Art. 64:</u>                      Comma 1: lett b)                       lett d)                       art. 71                      comma 1                      comma 2                      comma 3                      comma 4                      lettera a) n. 1 e 2                      comma 6                      comma 7</p>	<p>Let. b) spazi assegnati alla DMO                       Lett.d) Per luoghi , impianti e dispositivi <u>assegnati</u>                       tutto il personale afferente alla DMO</p>	<p>art.64                      lett. b)                       art. 71                      comma 1                      comma 2                      comma 3                      comma 4                      lettera a) n. 1 e 2                      comma 6                      comma 7</p>	<p>Per vie di circolazione interna e all'aperto del P.O. definite secondo delega                       Per personale afferente alla DMO secondo delega</p>
Responsabile Direzione Amministrativa ospedaliera	<b>Art. 19</b>	Personale amministrativo afferente		
Coordinatore infermieristico	<b>Art. 19</b>	Personale coordinato		

**SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA**  
**“struttura ed organizzazione del sistema”**

**DIPARTIMENTI 1/2**

<u>Soggetto obbligato</u>	<u>Obblighi da assolvere ex lege</u>	<u>Soggetti/Beni nei cui confronti deve essere assolto l'obbligo ex lege</u>	<u>Obblighi da assolvere ex delega</u>	<u>Soggetti/Beni nei cui confronti deve essere assolto l'obbligo ex delega</u>
Direttore di Dipartimento	<p><u>Art. 18,</u>                      comma 1:</p> <p><u>lett. c)</u></p> <p><u>lett. d)</u>  <u>lett. e)</u>  <u>lett. f)</u>  <u>lett. g)</u>  <u>lett. h)</u>  <u>lett. i)</u>  <u>lett. l)</u>  <u>lett. z)</u>  <u>lett. m)</u>  <u>lett. bb)</u></p> <p><u>Art. 18,</u>                      comma 3 bis: sub 19 e 20</p>	<p>Personale afferente</p> <p><u>Lett c): Limitatamente alla fase di assegnazione del lavoro nell'ambito delle singole strutture ed in caso di trasferimento infradipartimentale</u></p> <p><u>Lett g) : Limitatamente al 1° capoverso</u></p> <p><u>Sul personale afferente</u></p>	<p><u>Art. 18,</u>                      comma 3</p> <p><u>Art. 64</u>                      comma 1                      lett. b)</p>	<p><u>Comma 3): Spazi comuni del Dipartimento</u></p> <p><u>Comma 1) lett.b): vie di circolazione interne o all'aperto che conducono a uscite o uscite di emergenza della struttura</u></p>

**SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA**  
**“struttura ed organizzazione del sistema”**

<b>DIPARTIMENTI 2/2</b>				
<u>Soggetto obbligato</u>	<u>Obblighi da assolvere ex lege</u>	<u>Soggetti/Beni nei cui confronti deve essere assolto l'obbligo ex lege</u>	<u>Obblighi da assolvere ex delega</u>	<u>Soggetti/Beni nei cui confronti deve essere assolto l'obbligo ex delega</u>
Direttore di Dipartimento	<p><b>Art. 64:</b>                      Comma 1: lett d)  <b>Art. 71</b>                      comma 1                      comma 2                      comma 3                      comma 4                      lettera a) n. 1 e 2                      comma 6                      comma 7</p>	<p>Per luoghi, impianti e dispositivi assegnati</p> <p>Art.71: per attrezzature di lavoro personale afferente al dipartimento</p>		
Coordinatore di Piattaforma	<p><b>Art.19</b></p>	<p>Personale del comparto coordinato</p>	<p><b>Art. 18</b>                      Comma 1 : lett. c)                      lett. d)                      lett. e)                      lett. f)                      lett g)                      lett. h)                      lett. i)                      lett. l)                      lett. m)                      lett. bb)</p> <p><b>Art. 18,</b>                      comma 3bis: sub 19 e 20</p>	<p>per il personale del comparto afferente alla piattaforma,</p> <p>Let. g ) limitatamente al primo capoverso</p> <p>sul personale afferente</p>
Coordinatore di area	<p><b>Art.19</b></p>	<p>Personale del comparto coordinato</p>		

**SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA**  
**“struttura ed organizzazione del sistema”**

**STRUTTURE**

**STRUTTURA OPERATIVA COMPLESSA (S.O.C.)**

<u>Soggetto obbligato</u>	<u>Obblighi da assolvere ex lege</u>	<u>Soggetti/Beni nei cui confronti deve essere assolto l'obbligo ex lege</u>	<u>Obblighi da assolvere ex delega</u>	<u>Soggetti/Beni nei cui confronti deve essere assolto l'obbligo ex delega</u>
Responsabile della SOC	<p><b>Art. 18,</b>                      comma 1:                      lett. c)</p> <p>lett. d)                      lett. e)                      lett. f)                      lett. g)                      lett. h)                      lett. i)                      lett. l)                      lett. z)                      lett. m)                      lett. bb)</p> <p><b>Art.18,</b> comma 3  <b>Art. 18,</b>                      comma 3 bis:                      sub 19 e 20  <b>art. 64:</b> comma 1                      lett. d)</p>	<p>Personale afferente alla Struttura</p> <p>Let. c): nell'affidamento dei compiti ai lavoratori afferenti alla struttura</p> <p>Let. g) : Limitatamente al 1° capoverso</p> <p>Comma 3 : Spazi della SOC</p> <p>Per il personale afferente alla SOC</p> <p>Per luoghi , impianti e dispositivi assegnati</p>	<p><b>Art.64:</b>                      comma 1 : lett. b)</p> <p><b>Art. 71</b>                      comma 1                      comma 2                      comma 3                      comma 4                      lettera a) n. 1 e 2                      comma 6                      comma 7</p>	<p>Vie di circolazione interne o all'aperto che conducono ad uscite e uscite d'emergenza della SOC</p> <p>Art.71: per attrezzature di lavoro personale afferente alla SOC</p>
Coordinatore d'area	<b>Art. 19</b>	Personale del comparto coordinato		

**SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA**  
**“struttura ed organizzazione del sistema”**

**STRUTTURA OPERATIVA SEMPLICE (S.O.S.)**

<u>Soggetto obbligato</u>	<u>Obblighi da assolvere ex lege</u>	<u>Soggetti/Beni nei cui confronti deve essere assolto l'obbligo ex lege</u>	<u>Obblighi da assolvere ex delega</u>	<u>Soggetti e beni in relazione ai quali deve essere assolto l'obbligo ex delega</u>
Responsabile della SOS	<p><b><u>Art. 18,</u></b>  <u>comma 1:</u>                      lett. c)                       lett. d)                      lett. e)                      lett. f)                      lett. g)                      lett. h)                      lett. i)                      lett. l)                      lett. z)                      lett. m)                      lett. bb)</p> <p><b><u>Art. 18,</u></b>  <u>comma 3</u>  <b><u>Art. 18,</u></b>  <u>comma 3 bis: sub 19 e 20</u>  <b><u>art. 64: comma 1</u></b>                      lett. d)</p>	<p>Personale afferente alla Struttura</p> <p>Lett. c): nell'affidamento dei compiti ai lavoratori afferenti alla struttura</p> <p>Lett. g) : Limitatamente al 1° capoverso</p> <p>comma 3) : Spazi della struttura</p> <p>Per luoghi , impianti e dispositivi assegnati</p>	<p><b><u>Art.64:</u></b>  <u>comma 1: lett. b)</u></p> <p><b><u>Art. 71</u></b>  <u>comma 1</u>  <u>comma 2</u>  <u>comma 3</u>  <u>comma 4</u>  <u>lettera a) n. 1 e 2</u>  <u>comma 6</u>  <u>comma 7</u></p>	<p><u>Vie di circolazione interne o all'aperto che conducono ad uscite e uscite d'emergenza della SOS</u></p> <p><u>Art.71: per attrezzature di lavoro personale afferente alla SOS</u></p>
Coordinatore d'area	<b><u>Art. 19</u></b>	Personale coordinato		

**SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA**  
**“struttura ed organizzazione del sistema”**

**S.O.S. DIPARTIMENTALE (S.O.S. D) 1/2**

<u>Soggetto obbligato</u>	<u>Obblighi da assolvere ex lege</u>	<u>Soggetti/Beni nei cui confronti deve essere assolto l'obbligo ex lege</u>	<u>Obblighi da assolvere ex delega</u>	<u>Soggetti/Beni nei cui confronti deve essere assolto l'obbligo ex delega</u>
Responsabile della struttura	<p><b>Art. 18,</b>                      comma 1:                      lett. c)                      lett. d)                      lett. e)                      lett. f)                      lett. g)                      lett. h)                      lett. i)                      lett. l)                      lett. z)                      lett. m)                      lett. bb)  <b>Art. 18,</b>                      comma 3  <b>Art. 18,</b>                      comma 3 bis: sub 19 e 20  <b>art. 64:</b> comma 1                      lett. d)</p>	<p>Personale afferente alla Struttura</p> <p>Let. c): nell'affidamento dei compiti ai lavoratori afferenti alla struttura</p> <p>lett. g): Limitatamente al 1° capoverso</p> <p>comma 3): Spazi della struttura</p> <p>comma 3 bis): Tutto il personale afferente alla struttura</p> <p>Per luoghi , impianti e dispositivi assegnati</p>	<p><b>Art.64:</b>                      comma 1 : lett. b)</p> <p><b>Art. 71</b>                      comma 1                      comma 2                      comma 3                      comma 4                      lettera a) n. 1 e 2                      comma 6                      comma 7</p>	<p>Vie di circolazione interne o all'aperto che conducono ad uscite e uscite d'emergenza della SOSD</p> <p><b>Art.71:</b> per attrezzature di lavoro personale afferente alla SOSD</p>
Coordinatore d'area	Art. 19	Personale coordinato		

**SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA**  
**“struttura ed organizzazione del sistema”**

**SOC GESTIONE DELLE RISORSE UMANE 1/2**

<u>Soggetto obbligato</u>	<u>Obblighi da assolvere ex lege</u>	<u>Soggetti/Beni nei cui confronti deve essere assolto l'obbligo ex lege</u>	<u>Obblighi da assolvere ex delega</u>	<u>Soggetti/Beni nei cui confronti deve essere assolto l'obbligo ex delega</u>
Direttore della SOC	<p><u>Art. 18,</u>  <u>comma 1:</u></p> <p><u>lett. c)</u></p> <p><u>lett. d)</u>  <u>lett. e)</u>  <u>lett. f)</u>  <u>lett. g)</u>  <u>lett. h)</u>  <u>lett. i)</u>  <u>lett. l)</u>  <u>lett. z)</u>  <u>lett. m)</u>  <u>lett. bb)</u></p> <p><u>Art. 18,</u>  <u>comma 3</u></p> <p><u>Art. 18,</u>  <u>comma 3 bis: sub</u>  <u>19 e 20</u></p>	<p>Personale afferente alla Struttura</p> <p><u>Lett. c): nell'affidamento dei compiti ai lavoratori afferenti alla struttura</u></p> <p><u>Lett. g) : Limitatamente al 1° capoverso</u></p> <p><u>comma 3: Spazi della struttura</u></p> <p><u>comma 3 bis): Tutto il personale afferente alla struttura</u></p>	<p><u>Art. 18,</u>  <u>comma 1:</u>  <u>lett. c)</u></p> <p><u>lett. g)</u>  <u>lett. g) bis</u>  <u>lett. r)</u></p> <p><u>Art. 18,</u>  <u>comma 2:</u>  <u>lett. d)</u></p>	<p><u>lett. c): tutto il personale aziendale, in fase di assunzione e prima assegnazione</u></p> <p><u>lett. g), lett. g) bis, lett. r): tutto il personale aziendale</u></p> <p><u>lett g) bis: tutto il personale aziendale</u></p>

**SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA**  
**“struttura ed organizzazione del sistema”**

**SOC GESTIONE DELLE RISORSE UMANE 2/2**

<u>Soggetto obbligato</u>	<u>Obblighi da assolvere ex lege</u>	<u>Soggetti/Beni nei cui confronti deve essere assolto l'obbligo ex lege</u>	<u>Obblighi da assolvere ex delega</u>	<u>Soggetti/Beni nei cui confronti deve essere assolto l'obbligo ex delega</u>
Direttore della SOC	<p><u>art. 64:</u> lett d)</p> <p><u>Art. 71</u> comma 1 comma 2 comma 3 comma 4 lettera a) n. 1 e 2 comma 6 comma 7</p>	<p>Per luoghi , impianti e dispositivi assegnati</p> <p>Art.71 : per attrezzature di lavoro personale afferente alla struttura</p>		

**SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA**  
**“struttura ed organizzazione del sistema”**

**SOC GESTIONE PATRIMONIO MOBILIARE ED IMMOBILIARE 1/2**

<u>Soggetto obbligato</u>	<u>Obblighi da assolvere ex lege</u>	<u>Soggetti/Beni nei cui confronti deve essere assolto l'obbligo ex lege</u>	<u>Obblighi da assolvere ex delega</u>	<u>Soggetti e beni in relazione ai quali deve essere assolto l'obbligo ex delega</u>
Responsabile della struttura	<p><u>Art. 18,</u>  <u>comma 1:</u></p> <p>lett. c)</p> <p>lett. d)</p> <p>lett. e)</p> <p>lett. f)</p> <p>lett. g)</p> <p>lett. h)</p> <p>lett. i)</p> <p>lett. l)</p> <p>lett. z)</p> <p>lett. m)</p> <p>lett. bb)</p> <p><u>Art. 18,</u>  <u>comma 3</u></p> <p><u>Art. 18,</u>  <u>comma 3 bis: sub 19 e 20</u></p>	<p>Personale afferente alla Struttura</p> <p>Let. c): nell'affidamento dei compiti ai lavoratori afferenti alla struttura</p> <p>lett. g): Limitatamente al 1° capoverso</p> <p>Comma 3 : Spazi della struttura</p> <p>Tutto il personale afferente alla struttura</p>	<p><u>Art. 18,</u>  <u>comma 1:</u>                      lett. q)                      lett. u)</p> <p><u>Art. 18,</u>  <u>comma 2:</u>                      lett. c)</p> <p><u>Art. 18</u>  <u>comma 3 bis:</u>                      sub 22,23,24</p> <p><u>Art. 26</u></p>	<p>lett. q): popolazione di riferimento e ambiente esterno                      lett. u): lavoratori in appalto o subappalto</p> <p>comma 2 lett.c): Intero Azienda</p> <p>comma 3 bis): Intero Azienda</p> <p>Tutti i lavori d'appalto commissionati dall'Azienda</p>

**SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA**  
**“struttura ed organizzazione del sistema”**

**SOC GESTIONE PATRIMONIO MOBILIARE ED IMMOBILIARE 2/2**

<u>Soggetto obbligato</u>	<u>Obblighi da assolvere ex lege</u>	<u>Soggetti/Beni nei cui confronti deve essere assolto l'obbligo ex lege</u>	<u>Obblighi da assolvere ex delega</u>	<u>Soggetti e beni in relazione ai quali deve essere assolto l'obbligo ex delega</u>
Responsabile della struttura	<u>art. 64: comma 1</u> <u>lett.a)</u> <u>lett.b)</u> <u>lett.c)</u> <u>lett d)</u> <u>lett.e)</u>  <u>Art. 71</u> <u>comma 1</u> <u>comma 2</u> <u>comma 3</u> <u>comma 4</u> <u>lettera a) n. 1 e 2</u> <u>comma 6</u> <u>comma 7</u>	Tutto il personale afferente alla struttura          Tutto il personale afferente alla struttura	<u>Art. 64,</u> <u>comma 1</u> <u>lett.a)</u> <u>lett.b)</u> <u>lett.c)</u> <u>lett d)</u> <u>lett.e)</u>  <u>Art. 71</u> <u>comma 4</u> <u>comma8</u> <u>comma 9</u> <u>comma 10</u> <u>commal1</u>	Intera Azienda          Applicato alle attrezzature di competenza per intera Azienda
Titolare Incarico professionale /P.O.	<u>Art. 19</u>	Personale di riferimento		

**SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA  
“struttura ed organizzazione del sistema”**

**STRUTTURA OPERATIVA SEMPLICE DIPARTIMENTALE INGEGNERIA CLINICA**

<u>Soggetto obbligato</u>	<u>Obblighi da assolvere ex lege</u>	<u>Soggetti/Beni nei cui confronti deve essere assolto l'obbligo ex lege</u>	<u>Obblighi da assolvere ex delega</u>	<u>Soggetti e beni in relazione ai quali deve essere assolto l'obbligo ex delega</u>
<u>Responsabile della struttura</u>	<p><b><u>Art.19</u></b></p> <p><b><u>art. 64:</u></b>  <u>lett.a)</u>  <u>lett.b)</u>  <u>lett.c)</u>  <u>lett d)</u>  <u>lett.e)</u></p> <p><b><u>Art. 71</u></b>  <u>comma 1</u>  <u>comma 2</u>  <u>comma 3</u>  <u>comma 4</u>  <u>lettera a) n. 1 e 2</u>  <u>comma 6</u>  <u>comma 7</u></p>	<u>Tutto il personale afferente alla struttura</u>	<p><b><u>Art. 71</u></b>  <u>comma 4</u>  <u>comma 8</u>  <u>comma 9</u>  <u>comma 10</u>  <u>comma 11</u></p>	<u>Applicato a tutte le attrezzature elettromedicali e di competenza, per tutta l'Azienda</u>
<u>Titolare incarico professionale /P.O.</u>	<b><u>Art. 19</u></b>	<u>Personale di riferimento</u>		

**SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA**  
**“struttura ed organizzazione del sistema”**

**COORDINAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI**

<u>Soggetto obbligato</u>	<u>Obblighi da assolvere ex lege</u>	<u>Soggetti/Beni nei cui confronti deve essere assolto l'obbligo ex lege</u>	<u>Obblighi da assolvere ex delega</u>	<u>Soggetti/Beni nei cui confronti deve essere assolto l'obbligo ex delega</u>
Coordinatore socio-sanitario	<p><b>Art. 18,</b>                      comma 1:</p> <p>lett. c)-                      lett. d)                      lett. e)                      lett. f)                      lett g)-                      lett. h)                      lett. i)                      lett. l)                      lett. z)                      lett. m)                      lett. bb)</p> <p><b>Art. 18,</b>                      comma 3 bis: sub 19 e 20</p> <p><b>Art. 64:</b> lett d)</p>	<p>Tutto il personale afferente al coordinamento dei servizi sociali e alla POA dell'Handicap</p> <p>lett c): L'obbligo sussiste anche in caso di trasferimenti all'interno di entrambe le piante organiche (Servizio Sociale dei Comuni - Handicap)</p> <p>Lett g): Limitatamente al 1° capoverso</p> <p>personale afferente al coordinamento dei servizi sociali</p> <p>spazi, impianti e dispositivi del personale afferente al coordinamento dei servizi sociali</p>	<p><b>Art. 18,</b>                      comma 1:                      lett. b)</p> <p><b>Art. 18,</b>                      comma 2;                      lett. a)                      lett. b)</p> <p><b>Art. 18,</b>                      comma 3</p> <p><b>Art. 64</b>                      comma 1                      lett. b)</p>	<p>Tutto il personale afferente alla POA dell'Handicap e alla POA del SSC</p> <p>Tutto il personale afferente al coordinamento dei servizi sociali e alla POA dell'Handicap</p> <p>Tutti gli spazi afferenti al coordinamento dei servizi sociali e alla POA dell'Handicap</p> <p>Comma 1 lett b): Vie di circolazione interne o all'aperto che conducono a uscite e uscite di emergenza della struttura</p>

**SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA**  
**“struttura ed organizzazione del sistema”**

<u>Soggetto obbligato</u>	<u>Obblighi da assolvere ex lege</u>	<u>Soggetti/Beni nei cui confronti deve essere assolto l'obbligo ex lege</u>	<u>Obblighi da assolvere ex delega</u>	<u>Soggetti/Beni nei cui confronti deve essere assolto l'obbligo ex delega</u>
Coordinatore Sociosanitario	Art. 71 comma 1 comma 2 comma 3 comma 4 lettera a) n. 1 e 2 comma 6 comma 7	Per il personale afferente.		
Referente CSRE/Atelier/centri diurni	Art. 19	Personale afferente		
Responsabile d'Ambito	Art. 19	Personale non afferente ad una delle due aree		
Titolare area minori	Art. 19	Personale afferente all'area		
Titolare area adulti anziani	Art. 19	Personale afferente all'area		

**SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA**  
**“struttura ed organizzazione del sistema”**

**DISTRETTO 1/1**

Soggetto obbligato	Obblighi da assolvere ex lege	Soggetti/Beni nei cui confronti deve essere assolto l'obbligo ex lege	Obblighi da assolvere ex delega	Soggetti/Beni nei cui confronti deve essere assolto l'obbligo ex delega
Direttore del Distretto	Art. 18, comma 1:  lett. c)  lett. d) lett. e) lett. f) lett. g) lett. h) lett. i) lett. l) lett. z) lett. m) lett. bb)  Art. 18, comma 3	Tutto il personale afferente al Distretto n.2  <i>Lett.c) Limitatamente alla fase di assegnazione del lavoro nell'ambito dei singoli uffici</i>  <i>Lett.g) Limitatamente al 1° capoverso</i>  Comma3): Spazi del Distretto n.1	Art. 18, comma 1: lett. b)  Art. 18, comma 2; lett. a) lett. b)  Art. 64 comma 1 lett. b)	Comma1): Tutto il personale afferente al Distretto  Comma 2) :Tutto il personale afferente al Distretto  Comma1): Spazi del Distretto

**SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA**  
**“struttura ed organizzazione del sistema”**

**DISTRETTO 1/2**

Soggetto obbligato	Obblighi da assolvere ex lege	Soggetti/Beni nei cui confronti deve essere assolto l'obbligo ex lege	Obblighi da assolvere ex delega	Soggetti/Beni nei cui confronti deve essere assolto l'obbligo ex delega
Direttore del Distretto	Art. 18, comma 3 bis: sub 19 e 20  art. 64: lett d)  Art. 71 comma 1 comma 2 comma 3 comma 4 lettera a) n. 1 e 2 comma 6 comma 7	Tutto il personale afferente al Distretto		
Responsabile Area materno infantile e dell'età evolutiva	Art. 19	Personale afferente delle aree dirigenziali		
Responsabile Area adulti e anziani	Art. 19	Personale afferente delle aree dirigenziali		
Referente infermieristico di dipartimento	Art. 19	Personale non diversamente coordinato		
Referente attività amministrativa	Art. 19	Personale amministrativo del Distretto		
Coordinatore SID; Coordinatore RSA; Coordinatore residenze Coordinatore riabilitazione	Art. 19	Personale del comparto coordinato		

**SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA**  
**“struttura ed organizzazione del sistema”**

TABELLA RIASSUNTIVA:

Denominazione	Decreto Lgs. 81/08		Art 18 comma 1:		Art. 18, comma 3	Art. 18, comma 3 bis: sub 19 e 20	art. 64: lett d)	Art. 71 comma 1 comma 2 comma 3 comma 4 lett. a) n. 1 e 2 comma 6 comma 7	Art. 19 per il personale coordinato
	Incarico/Funzioni		lett. c) lett. d) lett. e) lett. f) lett. g)	lett. h) lett. i) lett. l) lett. z) lett. m) lett. bb)					
	Incarico	Funzione ai fini sicurezza							
Dipartimento	Direttore	dirigente	x	x	x	x	x	x	
SOC	Direttore	dirigente	x	x	x	x	x	x	
SOC	Coord. T/I	preposto							x
SOS	Responsabile	dirigente	x	x	x	x	x	x	
SOS	Coord. T/I	preposto							x
DMO	Direttore	dirigente	x	x	x	x	x	x	
DMO	Coord. T/I	preposto							x
Distretto	Direttore	dirigente	x	x	x	x	x	x	
Distretto	Coord. T/I	preposto							x
Programma/Progetto Transmurale	Responsabile	dirigente	x	x	x	x	x	x	
Coordinatore di piattaforma	Coord.	preposto							x
Coordinatore di area	Coord.T/I	preposto							x
Coord.Serv.Soc.	Direttore	dirigente	x	x	x	x	x	x	
Coord.Serv.Soc.	Coord. T/I	preposto							x
Resp. Prof.le (CCPS*)	Coord.T/I	preposto							x

\*CCPS=coordinamento professioni sanitarie

Nota: le figure indicate in tabella come Dirigente e Preposto sono da intendersi ai soli fini della normativa sulla sicurezza

## SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA “struttura ed organizzazione del sistema”

### ALLEGATO 1: Estratto D. Lgs. 81/08 e s.m.i.

#### D. Lgs. 09 aprile 2008 n. 81 - TITOLO I - PRINCIPI COMUNI - CAPO III - GESTIONE DELLA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO

##### • Articolo 18 - Obblighi del datore di lavoro (Direttore Generale) e del Dirigente

1. Il Datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'articolo 3, e i Dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:

- a) nominare il Medico Competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente Decreto Legislativo;
- b) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;
- c) nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
- d) fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente;
- e) prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- f) richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
- g) inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto;
- g bis) nei casi di sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41, comunicare tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro;
- h) adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- i) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- l) adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37;
- m) astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
- n) consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;
- o) consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche su supporto informatico come previsto dall'articolo 53, comma 5, nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera r). Il documento è consultato esclusivamente in azienda;
- p) elaborare il documento di cui all'articolo 26, comma 3, anche su supporto informatico come previsto dall'articolo 53, comma 5, e, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Il documento è consultato esclusivamente in azienda;

**SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA  
“struttura ed organizzazione del sistema”**

q) prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;

r) *comunicare in via telematica all'INAIL e all'IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 8, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni; l'obbligo di comunicazione degli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni si considera comunque assolto per mezzo della denuncia di cui all'articolo 53 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;*

s) consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all'articolo 50;

t) adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all'articolo 43. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti;

u) nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del Datore di Lavoro ;

v) nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica di cui all'art. 35;

z) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;

aa) comunicare in via telematica all'INAIL e all'IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 8, in caso di nuova elezione o designazione, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; in fase di prima applicazione l'obbligo di cui alla presente lettera riguarda i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori già eletti o designati;

bb) vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.

1-bis. L'obbligo di cui alla lettera r) del comma 1, relativo alla comunicazione a fini statistici e informativi dei dati relativi agli infortuni che comportano l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento, decorre dalla scadenza del termine di sei mesi dall'adozione del decreto di cui all'articolo 8, comma 4.

2. Il Datore di lavoro fornisce al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente informazioni in merito a:

a) la natura dei rischi;

b) l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;

c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;

d) i dati di cui al comma 1, lettera r) e quelli relativi alle malattie professionali;

e) i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.

3. Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del presente Decreto Legislativo, la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico

**SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA**  
**“struttura ed organizzazione del sistema”**

dell'amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. In tale caso gli obblighi previsti dal presente Decreto Legislativo, relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento all'amministrazione competente o al soggetto che ne ha l'obbligo giuridico.

3-bis. Il Datore di lavoro e i Dirigenti sono tenuti altresì a vigilare in ordine all'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 19, 20, 22, 23, 24 e 25, ferma restando l'esclusiva responsabilità dei soggetti obbligati ai sensi dei medesimi articoli qualora la mancata attuazione dei predetti obblighi sia addebitabile unicamente agli stessi e non sia riscontrabile un difetto di vigilanza del Datore di lavoro e dei Dirigenti.

- **Articolo 19 - Obblighi del Preposto**

1. In riferimento alle attività indicate all'articolo 3, i Preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono:

- a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;
- b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- c) richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
- f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
- g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall'articolo 37.

## SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA “struttura ed organizzazione del sistema”

### *D. Lgs. 09 aprile 2008 n. 81- TITOLO I - PRINCIPI COMUNI CAPO III - GESTIONE DELLA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO*

#### **• Articolo 26 - Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione**

1. Il Datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima, sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo:

a) verifica, con le modalità previste dal Decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione. Fino alla data di entrata in vigore del Decreto di cui al periodo che precede, la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità:

a.1) acquisizione del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato;

a.2) acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'articolo 47(N) del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;

b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i Datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:

a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;

b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

3. Il Datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera e va adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture. Ai contratti stipulati anteriormente al 25 agosto 2007 ed ancora in corso alla data del 31 dicembre 2008, il documento di cui al precedente periodo deve essere allegato entro tale ultima data. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, e successive modificazioni, tale documento è redatto, ai fini dell'affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto.

3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'obbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature nonché ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI.

3-ter. Nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero

## **SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA “struttura ed organizzazione del sistema”**

potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell'inizio dell'esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto; l'integrazione, sottoscritta per accettazione dall'esecutore, integra gli atti contrattuali.

4. Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilità solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi, l'imprenditore committente risponde in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'Azienda nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o dell'Azienda di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA).

Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.

5. Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del presente Decreto, di cui agli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del Codice civile (N), devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 (N) del Codice civile i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni. I costi di cui al primo periodo non sono soggetti a ribasso. Con riferimento ai contratti di cui al precedente periodo stipulati prima del 25 agosto 2007 i costi della sicurezza del lavoro devono essere indicati entro il 31 dicembre 2008, qualora gli stessi contratti siano ancora in corso a tale data. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

6. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. Ai fini del presente comma il costo del lavoro è determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.

7. Per quanto non diversamente disposto dal Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163(N), come da ultimo modificate dall'articolo 8, comma 1, della Legge 3 agosto 2007, n. 123(N), trovano applicazione in materia di appalti pubblici le disposizioni del presente Decreto.

8. Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del Datore di lavoro.

**SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA**  
**“struttura ed organizzazione del sistema”**

**D. Lgs. 09 aprile 2008 n. 81 - TITOLO II - LUOGHI DI LAVORO - CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

• **Articolo 64 - Obblighi del Datore di lavoro**

1. Il datore di lavoro provvede affinché:

- a) i luoghi di lavoro siano conformi ai requisiti di cui all'articolo 63, commi 1, 2 e 3;
- b) le vie di circolazione interne o all'aperto che conducono a uscite o ad uscite di emergenza e le uscite di emergenza siano sgombre allo scopo di consentirne l'utilizzazione in ogni evenienza;
- c) i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare manutenzione tecnica e vengano eliminati, quanto più rapidamente possibile, i difetti rilevati che possano pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;
- d) i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare pulitura, onde assicurare condizioni igieniche adeguate;
- e) gli impianti e i dispositivi di sicurezza, destinati alla prevenzione o all'eliminazione dei pericoli, vengano sottoposti a regolare manutenzione e al controllo del loro funzionamento.

**D.Lgs. 09 aprile 2008 n. 81 - TITOLO III - USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE - CAPO I - USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO**

• **Articolo 71 - Obblighi del Datore di lavoro**

1. Il Datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi ai requisiti di cui all'articolo precedente, idonee ai fini della salute e sicurezza e adeguate al lavoro da svolgere o adattate a tali scopi che devono essere utilizzate conformemente alle disposizioni legislative di recepimento delle Direttive comunitarie.

2. All'atto della scelta delle attrezzature di lavoro, il Datore di lavoro prende in considerazione:

- a) le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere;
- b) i rischi presenti nell'ambiente di lavoro;
- c) i rischi derivanti dall'impiego delle attrezzature stesse;
- d) i rischi derivanti da interferenze con le altre attrezzature già in uso.

3. Il Datore di lavoro, al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'uso delle attrezzature di lavoro e per impedire che dette attrezzature possano essere utilizzate per operazioni e secondo condizioni per le quali non sono adatte, adotta adeguate misure tecniche ed organizzative, tra le quali quelle dell'ALLEGATO VI.

4. Il Datore di lavoro prende le misure necessarie affinché:

- a) le attrezzature di lavoro siano:
  - a.1) installate ed utilizzate in conformità alle istruzioni d'uso;
  - a.2) oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza di cui all'articolo 70 e siano corredate, ove necessario, da apposite istruzioni d'uso e libretto di manutenzione;
  - a.3) assoggettate alle misure di aggiornamento dei requisiti minimi di sicurezza stabilite con specifico provvedimento regolamentare adottato in relazione alle prescrizioni di cui all'articolo 18, comma 1, lettera z);
- b) siano curati la tenuta e l'aggiornamento del registro di controllo delle attrezzature di lavoro per cui lo stesso è previsto.

**SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA**  
**“struttura ed organizzazione del sistema”**

5. Le modifiche apportate alle macchine quali definite all'articolo 1, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459(N), per migliorarne le condizioni di sicurezza *in rapporto alle previsioni del comma 1, ovvero del comma 4, lettera a), numero 3)* non configurano immissione sul mercato ai sensi dell'articolo 1, comma 3, secondo periodo, sempre che non comportino modifiche delle modalità di utilizzo e delle prestazioni previste dal costruttore.

6. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché il posto di lavoro e la posizione dei lavoratori durante l'uso delle attrezzature presentino requisiti di sicurezza e rispondano ai principi dell'ergonomia.

7. Qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici, il Datore di lavoro prende le misure necessarie affinché:

a) l'uso dell'attrezzatura di lavoro sia riservato ai lavoratori allo scopo incaricati che abbiano ricevuto una *informazione, formazione ed addestramento adeguati*;

b) in caso di riparazione, di trasformazione o manutenzione, i lavoratori interessati siano qualificati in maniera specifica per svolgere detti compiti.

8. Fermo restando quanto disposto al comma 4, il Datore di lavoro, *secondo le indicazioni fornite dai fabbricanti ovvero, in assenza di queste, dalle pertinenti norme tecniche o dalle buone prassi o da linee guida*, provvede affinché:

a) le attrezzature di lavoro la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione siano sottoposte a un controllo iniziale (dopo l'installazione e prima della messa in esercizio) e ad un controllo dopo ogni montaggio in un nuovo cantiere o in una nuova località di impianto, al fine di assicurarne l'installazione corretta e il buon funzionamento;

b) le attrezzature soggette a influssi che possono provocare deterioramenti suscettibili di dare origine a situazioni pericolose siano sottoposte:

b.1) *ad interventi di controllo* periodici, secondo frequenze stabilite in base alle indicazioni fornite dai fabbricanti, ovvero dalle norme di buona tecnica, o in assenza di queste ultime, desumibili dai codici di buona prassi;

b.2) *ad interventi di controllo* straordinari al fine di garantire il mantenimento di buone condizioni di sicurezza, ogni volta che intervengano eventi eccezionali che possano avere conseguenze pregiudizievoli per la sicurezza delle attrezzature di lavoro, quali riparazioni trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali o periodi prolungati di inattività.

c) *Gli interventi di controllo* di cui ai lettere a) e b) sono volti ad assicurare il buono stato di conservazione e l'efficienza a fini di sicurezza delle attrezzature di lavoro e devono essere effettuati da persona competente.

9. I risultati dei controlli di cui al comma 8 devono essere riportati per iscritto e, almeno quelli relativi agli ultimi tre anni, devono essere conservati e tenuti a disposizione degli organi di vigilanza.

10. Qualora le attrezzature di lavoro di cui al comma 8 siano usate al di fuori della sede dell'unità produttiva devono essere accompagnate da un documento attestante l'esecuzione dell'ultimo controllo con esito positivo.

11 Oltre a quanto previsto dal comma 8, il Datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro riportate in *ALLEGATO VII* a verifiche periodiche *volte a valutarne l'effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza*, con la frequenza indicata nel medesimo *ALLEGATO*. *La prima di tali verifiche è effettuata dall'ISPESL che vi provvede nel termine di sessanta giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il Datore di lavoro può avvalersi delle ASL e o di soggetti pubblici o privati abilitati con le modalità di cui al comma 13. Le successive verifiche sono effettuate dai soggetti di cui al precedente periodo, che vi provvedono nel termine di trenta giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il Datore di lavoro può avvalersi di soggetti pubblici o privati abilitati, con le modalità di cui al comma 13. Le verifiche sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono a carico del Datore di lavoro.*

**SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA**  
**“struttura ed organizzazione del sistema”**

12. Per l'effettuazione delle verifiche di cui al comma 11, le ASL e l'ISPESL possono avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati. I soggetti privati abilitati acquistano la qualifica di incaricati di pubblico servizio e rispondono direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione.

13. Le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'*ALLEGATO VII*, nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti pubblici o privati di cui al comma precedente sono stabiliti con Decreto del *Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali*<sup>30</sup>, di concerto con il *Ministro dello sviluppo economico*, sentita con la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente Decreto.

14. Con Decreto del *Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali*, di concerto con il *Ministro dello sviluppo economico*, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e province autonome di Trento e di Bolzano e sentita la Commissione consultiva di cui all'articolo 6, vengono apportate le modifiche all'*ALLEGATO VII* relativamente all'elenco delle attrezzature di lavoro da sottoporre alle verifiche di cui al comma 11.